

Avviata la cooperazione

Carabinieri e Dpl a tutela del lavoro

Andrea Del Torto - Avvocato e Funzionario della Direzione provinciale del lavoro di Modena (*)

Tra le varie ed importanti competenze attribuite all'Arma dei Carabinieri vi rientra anche la vigilanza sulla corretta applicazione delle leggi sul lavoro.

L'Arma dei Carabinieri è la sola, tra le Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Guardia di Finanza ecc.), ad aver istituito una struttura specializzata nella vigilanza sul lavoro.

All'interno dell'Arma dei Carabinieri il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro costituisce una struttura specializzata che dipende gerarchicamente dal Comando Divisione Unità Specializzate a sua volta dipendenti dal Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro".

L'impiego dei militari dell'Arma a tutela del lavoro risale al 1937.

In particolare, con il Regio Decreto Legge n. 804 del 13 maggio 1937 sono stati attribuiti, per la prima volta, ai militari dell'Arma compiti di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa sul lavoro.

A distanza di quasi vent'anni l'art. 16 del D.P.R. n. 520/1955, recante norme sulla "Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali", confermava l'assegnazione di personale dell'Arma all'Ispettorato del lavoro.

Il primo ottobre del 1997, in ottemperanza al D.M. del 31 luglio 1997, derivato dall'art. 9 - bis, comma 14, del D.L. n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri istituiva il Comando Carabinieri Ispettorato del lavoro, ponendone i Nuclei Carabinieri Ispettorato del lavoro (Nil), ad esso preesistenti, come gerarchicamente subordinati.

Con D.M. 2 marzo 2006, il Comando Carabinieri Ispettorato del lavoro ha assunto l'attuale denominazione di "Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro".

Commissioni di coordinamento dell'attività di vigilanza sul lavoro

Gli art. 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 124 del 2004 (1) individuano i compiti e la composizione rispettivamente delle commissioni centrali, regionali e provinciali di coordinamento dell'attività di vigilanza sul lavoro.

Le Commissioni di coordinamento svolgono un importante ruolo di indirizzo e coordinamento dell'attività di vigilanza sul lavoro, in particolare individuano gli obiettivi strategici e le priorità degli interventi ispettivi, con riferimento ai diversi settori di attività ed alle diverse realtà territoriali.

All'interno delle Commissioni di coordinamento è prevista la presenza dei massimi vertici dell'Arma.

In particolare, con riferimento alla Commissione centrale di coordinamento, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 124 del 2004 (2), istituita con D.M. del 19 gennaio 2006 e presieduta dal Ministro del Lavoro, ne fanno parte di diritto, tra gli altri, il *Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri*, il *Comandante Generale della Guardia di Finanza* ed il *Comandante del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro*.

Mentre, a livello regionale, il *Comandante della Legione Carabinieri* fa parte di diritto della Commissione regionale di coordinamento dell'attività

di vigilanza (3), di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 124/2004,

Note:

(*) Dottorando di ricerca della Scuola Internazionale di Dottorato in Diritto delle Relazioni di Lavoro di Adapt e Fondazione Marco Biagi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Si segnala, con riferimento alla circolare 18 marzo 2004 del Ministero del Lavoro, che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione. L'Autore ringrazia il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro Colonnello Luciano Annicchiarico per i dati gentilmente forniti.

(1) Il D.Lgs. n. 124/2004 su «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, 30» ha riformato i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro.

(2) Art. 3, comma 11, D.Lgs. n. 124/2004: «La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore generale della direzione generale, dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail); dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

(3) La Commissione è composta: dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede; dai Direttori regionali dell'Inps, dell'Inail e dell'Agenzia delle entrate; dal Comandante Regionale dell'Arma dei Carabinieri; dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza; dal Coordinatore Regionale delle Aziende sanitarie locali; da quattro rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Approfondimenti

commissione che viene convocata e presieduta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro ogni qual volta si renda opportuno coordinare, a livello regionale, l'attività di vigilanza di tutti gli organi impegnati nel contrasto al lavoro irregolare ed illegale.

Infine, a livello provinciale, l'art. 5, comma II, del D.Lgs. n. 124 del 2004 stabilisce che qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare ed illegale, viene convocato il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso (Cles).

Il Cles, presieduto dal Direttore della Dpl, ha il compito di fornire, in conformità con gli indirizzi espressi dalla Commissione centrale di coordinamento, indicazioni utili al fine di orientare l'attività di vigilanza nell'ambito del territorio provinciale.

In particolare, il Comitato fornisce indicazioni relative alle aree territoriali ed ai settori imprenditoriali nell'ambito dei quali si rende necessario intensificare l'attività di vigilanza.

Alle sedute del Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso partecipa, tra gli altri, il *Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri*.

Organizzazione del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro è stato recentemente riorganizzato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Interministeriale emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Difesa e Ministero degli Interni del 12 novembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo del 2010.

Si tratta della prima riorganizzazione del Comando dalla sua istituzione avvenuta con il D.M. del 31 luglio 1997.

La principale novità contenuta

nel Decreto interministeriale del 12 novembre 2009 consiste nella istituzione di quattro Gruppi Carabinieri per la Tutela del Lavoro che costituiscono una nuova struttura periferica di collegamento tra il Comando centrale e i Nil presenti all'interno delle singole Dpl.

L'organizzazione, a livello centrale, del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro è composta da:

- un Comando Centrale con sede a Roma retto da un Colonnello;
 - un Vice Comandante;
 - un Nucleo Comando;
 - una Sezione Analisi con compiti di monitoraggio e di osservazione dei fenomeni connessi al mondo del lavoro.
- Mentre, l'organizzazione periferica di cui all'art. 1, 1° comma, lett. b, del Decreto Interministeriale del 12 novembre 2009 è costituita, e questo, come già detto, rappresenta una novità rispetto al precedente assetto organizzativo, da quattro Gruppi Carabinieri per la Tutela del lavoro aventi sede nelle città di Milano, Roma, Napoli e Palermo gerarchicamente dipendenti dal Comando Centrale e diretti da Ufficiali Superiori dell'Arma aventi il grado di Tenente Colonnello.

La competenza territoriale dei neo istituiti Gruppi Carabinieri per la Tutela del Lavoro è macro regionale.

In particolare, il Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro avente sede nella città di Milano ha competenza sulle regioni del Nord Italia; il Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro avente sede a Roma ha competenza sulle regioni del Centro Italia; il Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro avente sede nella città di Napoli ha competenza sulle regioni del Sud Italia; mentre, il Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro avente sede nella città di Palermo ha competenza sulla regione Sicilia e sostituisce il soppresso Nucleo di coordinamento regionale.

All'interno del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro

è presente un Nucleo Operativo che opera, nell'ambito territoriale di competenza, congiuntamente al personale ispettivo civile ministeriale.

Sempre nell'ambito dell'organizzazione periferica, il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro dispone di centouno Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro (Nil), presenti all'interno delle Direzioni provinciali del lavoro (Dpl) - Servizio Ispezione del Lavoro - in ogni capoluogo di Provincia ad eccezione delle Province del Trentino Alto Adige, gerarchicamente dipendenti dai neo istituiti Gruppi Carabinieri per la Tutela del Lavoro.

Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro opera alle dirette dipendenze del Ministro del Lavoro ed ha sede a Roma presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da cui dipende funzionalmente.

Ciò che caratterizza il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, da un punto di vista organizzativo funzionale, è la duplice dipendenza dei militari appartenenti ai Nil.

In particolare, il personale dell'Arma appartenente ai Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro dipende funzionalmente dal Direttore della Dpl di appartenenza, mentre, in via gerarchica dipende dal Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro nel cui ambito territoriale è ricompresa la Dpl di appartenenza.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 12 novembre 2009 i militari in servizio presso i Nil dipendevano gerarchicamente dal Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro.

Al riguardo, l'art. 9 bis, c. 14, D.L. n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996 dispone che il personale appartenente ai Nil: «dipende funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Mini-

stro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro».

A capo del Nil è posto il militare di grado più elevato, o a parità di grado quello con la maggiore anzianità di servizio, di norma il grado ricoperto dal Comandante del Nil è Luogotenente o Maresciallo dei Carabinieri.

In particolare, il Comandante del Nil:

- organizza sia l'attività di vigilanza svolta d'iniziativa sia quella assegnata al Nucleo, in entrambi i casi opera nel rispetto delle direttive impartite dal Direttore della Dpl;
- risponde personalmente della tempestiva e regolare esecuzione delle richieste e degli ordini ricevuti;
- verifica la corretta esecuzione del programma settimanale di servizio predisposto per il proprio personale;
- riferisce, con cadenza trimestrale, al Direttore della Dpl in merito allo stato di trattazione delle pratiche assegnate;
- su richiesta del Dirigente della Dpl organizza il proprio personale per le attività ispettive da svolgersi in congiunta con il personale ispettivo civile;
- organizza l'attività di vigilanza svolta d'iniziativa a supporto dell'Arma territoriale.

Con riferimento ai rapporti fra il Nucleo Ispettorato del Lavoro e l'Autorità Giudiziaria ovvero con i Comandi territoriali questi vengono tenuti direttamente dal Comandante che ne informa, ove necessario, il Dirigente della Dpl ai fini della programmazione dell'attività ispettiva.

Le pratiche sono assegnate al Nil direttamente dal Direttore della Dpl, il quale coordina e concorda con il Comandante del Nil la programmazione dell'attività ispettiva.

I militari appartenenti al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Legislatore ha previsto all'art. 10, comma terzo, del D.Lgs. n. 124/2004, al fine di migliorare e rendere più efficiente l'attività ispettiva svolta in ambito regionale e di «contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria», la possibilità di costituire, in ambito regionale, «gruppi di intervento straordinario» composti da personale ispettivo delle Direzioni del Lavoro, dell'Inail e dell'Inps e da personale appartenente al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro.

L'attività di vigilanza svolta dai militari appartenenti ai Nil unitamente al personale ispettivo civile del Ministero del Lavoro e al personale ispettivo degli istituti previdenziali ed assicurativi viene definita «vigilanza congiunta».

Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro ha una dotazione organica di cinquecento-sei unità, così come disposto dall'art. 2 del Decreto Interministeriale del 19 novembre 2009 sulla «Riorganizzazione del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro».

I militari appartenenti al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro vengono selezionati secondo criteri stabiliti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri d'intesa con il Ministero del Lavoro e, una volta entrati in servizio, ricevono una specifica formazione a cura e spese del Ministero del Lavoro.

Compiti istituzionali e poteri ispettivi

Il Decreto Interministeriale del 12 novembre 2009 all'art. 3,

sui «compiti istituzionali» attribuiti al Comando Carabinieri Tutela del Lavoro, dispone che: «Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i poteri ispettivi e di vigilanza per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nonché delle conseguenti direttive di attuazione emanate dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ovvero della Regione Sicilia, per quanto di autonoma competenza ...».

Al personale dell'Arma appartenente al Comando Carabinieri Tutela del Lavoro sono attribuiti gli stessi poteri ispettivi (ad eccezione della conciliazione monocratica) del personale ispettivo civile ministeriale.

Poteri ispettivi tra i quali, ad esempio, vi rientrano: il potere di impartire la diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 214 del 2004; il potere di impartire la diffida accertativa per crediti patrimoniali di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 124 del 2004; il potere di disposizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004; il potere di impartire la prescrizione obbligatoria di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 124 del 2004; il potere di accesso nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, comma II, D.P.R. n. 520/1955; il potere di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Con nota del Ministero del Lavoro del 29 settembre 2004 prot. n. 1043 è stato escluso che il personale dell'Arma appartenente al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro possa svolgere il ruolo di funzionario conciliatore.

In particolare, con detta circolare il Ministero ha osservato che: «...si ritiene che tale funzione vada riservata al solo personale della Dpl in possesso di specifica professionalità con esclusione del personale dell'Arma. Ciò in quanto lo status di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, rivestito

da detto personale, mal si contemperava con il ruolo del conciliatore, svolto ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 124/2004, che richiede, oltre ad una specifica preparazione tecnico-giuridica, anche una professionalità che, essendo volta al contemperamento dei diversi interessi delle parti, necessita, talora, di una valutazione delle fattispecie effettuata secondo margini di discrezionalità necessari ai fini del componimento extra giudiziale delle controversie». Il codice di comportamento ad uso del personale ispettivo civile del Ministero del Lavoro (4) trova applicazione anche nei confronti dei Carabinieri appartenenti al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro.

I militari appartenenti ai Nil svolgono, così come il personale ispettivo civile del Ministero del Lavoro (5), due tipologie di vigilanza: una di carattere amministrativo diretta ad accertare e contestare le violazioni di carattere amministrativo della normativa sul lavoro; ed una di carattere penale diretta a contrastare violazioni penalmente rilevanti della normativa posta a tutela del lavoro.

Con riferimento a quest'ultima tipologia di attività di vigilanza, si rileva come l'impiego dei militari dell'Arma appartenenti al Comando Carabinieri Tutela del Lavoro sia particolarmente utile ed efficace al fine di reprimere reati connessi al mondo del lavoro (6), talvolta posti in essere da vere e proprie organizzazioni criminali (7).

Tra le violazioni della normativa sul lavoro penalmente rilevanti o comunque tra le condotte illecite connesse al mondo del lavoro vi rientrano ad esempio: l'occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, condotta che in alcuni casi particolarmente gravi può rientrare nella fattispecie propria del reato di riduzione in schiavitù; il reato di truffa ai danni dello Stato di cui all'art. 640 *bis* c.p. per indebite percezioni di contributi pubblici erogati dall'Inps

per fittizie prestazioni di giornate lavorative mai svolte da braccianti agricoli; l'impiego al lavoro dei minori; la somministrazione di lavoro illecita, irregolare e fraudolenta; il reato di abusivo esercizio di una professione di cui all'art. 348 c.p.; l'interposizione illecita di manodopera c.d. pseudo appalto.

Inoltre, i militari appartenenti ai Nil svolgono, così come il personale ispettivo civile ministeriale, attività di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, relativamente ai settori di competenza di cui all'art. 13, comma II, del D.Lgs. n. 81 del 2008 (8).

Convenzione per la cooperazione con le Dpl

Il 29 settembre 2010 il Ministro del Lavoro e il Ministro della Difesa hanno firmato la «Convenzione per la cooperazione fra Comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e Direzioni Provinciali del Lavoro nel contrasto ai fenomeni di criminalità connessi allo sfruttamento del lavoro, all'occupazione illegale di lavoratori e al rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro».

Passiamo ora ad esaminare il contenuto della convenzione, che si compone di otto articoli. La Convenzione ha come scopo principale quello di estendere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale le azioni di contrasto al lavoro sommerso (9).

Per fare ciò è necessario che le Dpl e i Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri operino in stretto collegamento tra loro nell'ambito territoriale di competenza, che è quello provinciale, al fine di coordinare tra loro le azioni di contrasto al lavoro nero.

L'articolo uno della convenzione individua i fenomeni criminali che, per la loro particolare gravità, costituiscono i presupposti del coordinamento tra Dpl e Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri.

Note:

(4) Art. 3, secondo comma del codice di comportamento ad uso del personale ispettivo del 26 aprile 2006: «Le disposizioni dei capi I, II, III, ad eccezione dell'art. 19, trovano applicazione anche nei confronti del personale dell'Arma dei Carabinieri cui, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 31 luglio 1997, sono attribuiti i poteri ispettivi e di vigilanza necessari all'espletamento dei compiti di controllo e verifica in materia di lavoro».

(5) Il personale ispettivo civile ricopre la qualifica sia di Pubblico Ufficiale che di Ufficiale di P.G.

(6) Nello svolgimento delle loro attività di polizia giudiziaria i militari appartenenti al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro non sono soggetti ai limiti previsti per gli Ispettori del Lavoro dall'art. 6, comma II, del D.Lgs. n. 124/2004, che così dispone: «Il personale ispettivo di cui al comma I, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale o agente di Polizia giudiziaria».

(7) I militari appartenenti al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro possono ottenere utili informazioni, relative agli accertamenti di carattere penale in corso, dalla consultazione della banca dati dell'Arma.

(8) L'art. 13, comma II, del D.Lgs. n. 81 del 2008 dispone che: «Fermo restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio».

(9) Sul punto, il Ministro del lavoro, nella sua nota di commento alla convenzione, ha evidenziato come sia importante, nella lotta al lavoro sommerso ed illegale, la conoscenza che ha del territorio nazionale l'Arma dei Carabinieri.

I gravi fenomeni criminali connessi al mondo del lavoro individuati nella convenzione sono:

- l'occupazione di lavoratori "in nero";
- l'occupazione di lavoratori extra comunitari clandestini;
- lo sfruttamento di lavoro irregolare;
- l'occupazione illegale di minori;
- la truffa ai danni degli enti previdenziali;
- le violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro.

Il coordinamento, a livello provinciale, dovrà avvenire con il supporto dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro (Nil).

In particolare, l'articolo due della convenzione prevede incontri trimestrali tra il Dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro, il Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri ed il Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro, in tale sede potranno essere programmate attività di vigilanza da effettuarsi in congiunta e vi potrà essere uno scambio di dati ed informazioni.

La concreta attuazione di quanto deciso negli incontri di cui sopra avverrà mediante specifiche riunioni operative tra il Responsabile del Servizio Ispezione del Lavoro (che nelle Dpl a tra Dirigenti è un Dirigente), il Comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e un rappresentante del Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri.

Altro aspetto legato al coordinamento viene disciplinato dall'articolo tre della convenzione nella parte in cui dispone che il Comando Provinciale dell'Arma, attraverso il Nil, e la Dpl provvedono ad attivare modalità di segnalazioni reciproche «possibilmente in tempo reale» di quei fenomeni particolarmente gravi connessi all'ambito lavorativo, anche al fine di effettuare tempestivi interventi.

Per quanto poi riguarda la sicurezza sul lavoro nel settore edile, l'articolo quattro prevede che il Comando provinciale

dell'Arma dei Carabinieri segnali alla Dpl le situazioni di evidente inosservanza della normativa prevenzionistica, al fine di consentire tempestivi interventi da parte del personale ispettivo tecnico presente all'interno delle Dpl.

Al riguardo, l'articolo quattro, ultimo comma, della convenzione prevede che la Dpl attraverso i suoi funzionari oppure, a parere di chi scrive, militari appartenenti al Nil organizza attività formative in materia di sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento al settore edile, nei confronti dei militari appartenenti all'Arma territoriale.

Nell'ambito delle segnalazioni dirette a contrastare il fenomeno infortunistico in tutti gli ambiti lavorativi, l'articolo cinque della convenzione prevede che il Comando provinciale dell'Arma segnali «tempestivamente alla Direzione Provinciale del Lavoro gli infortuni sul lavoro gravi o mortali di cui sia venuto a conoscenza».

Al riguardo, si osserva che tra le competenze attribuite alle Dpl vi rientra anche l'inchiesta amministrativa sugli infortuni sul lavoro (10).

La convenzione all'articolo sei rimette agli accordi che verranno raggiunti a livello locale l'individuazione di quelle situazioni particolarmente gravi e pericolose, che si possono presentare nel corso di un accesso ispettivo, in presenza delle quali il personale ispettivo delle Dpl potrà richiedere l'intervento dell'Arma territoriale.

In particolare, un tale intervento potrà essere richiesto qualora l'accesso ispettivo debba essere effettuato di notte oppure riguardi luoghi di lavoro situati in aree particolarmente disagiate.

Infine, l'articolo otto della convenzione prevede che l'attività di vigilanza svolta dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro venga, preventivamente, comunicata sia al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e sia alla Direzione Generale per l'atti-

vità ispettiva del Ministero del Lavoro.

Ciò, al fine sia di organizzare eventuali attività di supporto da parte dell'Arma territoriale nei confronti dei colleghi appartenenti al Comando specializzato, e sia di coordinare l'attività di vigilanza svolta dai militari dell'Arma con quella delle Dpl territorialmente competenti.

Un esempio di attività di vigilanza sul lavoro svolta congiuntamente tra personale ispettivo civile ministeriale, militari appartenenti al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro e militari appartenenti all'Arma territoriale si è avuto nell'ambito del piano straordinario di vigilanza nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura del gennaio 2010, piano quest'ultimo che, peraltro, ha dato ottimi risultati.

La convenzione in commento ha fatto seguito al protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro, Inps, Inail ed Agenzia delle Entrate avente ad oggetto lo scambio di dati ed informazioni che possono essere utili per lo svolgimento dell'attività ispettiva.

In particolare, al riguardo, la convenzione in commento prevede che vi sia uno scambio di dati ed informazioni tra Dpl e Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri.

Ciò, in quanto la condivisione di dati e di informazioni è estremamente utile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sul Lavoro, così come per ogni altra attività di vigilanza.

Da quanto sopra, si può concludere che, a seguito della stipula della convenzione in commento, la collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e il Ministero del Lavoro sarà ancora più incisiva rispetto al passato, in quanto, come osservato dal Ministro del Lavoro

Nota:

(10) A seguito delle modifiche apportate dall'art. 236 del D.Lgs n. 51/1998 al D.P.R. n. 1124/1965 è stata attribuita alle Dpl la competenza relativa alla gestione delle inchieste amministrative sugli infortuni sul lavoro.

ro nella sua nota di commento alla convenzione «estende lo stretto rapporto che esiste tra il Ministero del Lavoro e il Comando specializzato dei Carabinieri anche alle strutture territoriali dell'Arma».

Conclusioni

Il lavoro sommerso, in Italia, rappresenta un fenomeno sicuramente preoccupante per le dimensioni raggiunte, si stima che siano circa tre milioni i lavoratori "in nero" impiegati nel corso del 2009 (11):

A fronte di tali dati si osserva che le forze messe in campo nel contrasto al lavoro sommerso (12) sono in numero limitato in rapporto all'elevato numero di potenziali soggetti da ispezionare (13).

Ciò detto, occorre evidenziare che i militari appartenenti ai Nil nello svolgimento della loro attività istituzionale possono contare, ove necessario, sul supporto dei loro colleghi appartenenti all'Arma territoriale (14).

A sua volta, l'Arma territoriale, qualora nello svolgimento della sua attività istituzionale si trovi ad affrontare fenomeni legati al lavoro sommerso, potrà utilizzare le competenze dei propri colleghi appartenenti ai Nil al fine di accertare e contestare le violazioni della normativa posta a tutela del lavoro.

Inoltre, si osserva che l'Arma dei Carabinieri ha tra le sue caratteristiche principali quella di essere capillarmente presente sul territorio nazionale, come evidenziato anche nella convenzione del 29 settembre 2010 tra Ministero del Lavoro e Ministero della Difesa.

In particolare, con le Stazioni Carabinieri, l'Arma è presente anche nei Comuni più piccoli, ciò consente di ottenere informazioni sul territorio utili al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed illegale.

In tal modo, viene, di fatto, ridotta la sproporzione che vi è tra il numero di personale ispettivo impiegato nel contra-

sto al lavoro sommerso ed il numero di soggetti potenzialmente soggetti ad essere ispezionati.

Al riguardo, si rileva come già il Disegno di legge n. 1441 - *quater* E (c.d. Collegato lavoro alla manovra finanziaria 2010), in esame al Parlamento, va in questa direzione con ben due disposizioni.

La prima, contenuta all'art. 4, comma 5, del Disegno di legge n. 1441 - *quater* E (15), attribuisce agli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza il potere di irrogare la maxi sanzione per lavoro sommerso (16).

Pertanto, una volta approvato il Collegato lavoro, si ritiene che, ad esempio, la Guardia di Finanza, così come gli organi di vigilanza dell'Agenzia delle Entrate e degli Istituti previdenziali potranno, direttamente, irrogare la maxisanzione per lavoro sommerso.

Mentre, la seconda disposizione, di cui all'art. 33, comma 7, del Disegno di legge n. 1441 - *quater* E (17), attribuisce il potere di diffida (18), che rientra tra i principali poteri ispettivi in materia di vigilanza sul lavoro, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e quindi in primo luogo alle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza ecc.).

In particolare, qualora gli organi di Polizia Giudiziaria, nello svolgimento della loro attività istituzionale, accertino violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale potranno diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze materialmente sanabili. Ciò detto, per meglio comprendere quale sia il ruolo svolto dall'Arma a tutela del lavoro regolare e sicuro si riportano di seguito i dati forniti dal Comandante del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro Colonnello Luciano Annichia-

Note:

(11) Dai dati forniti dall'Istat il 13 luglio 2010 è emerso che i lavoratori irregolari impiegati nel corso del 2009 sono stati 2.966.000.

(12) Dati pubblicati sul Sole 24 ore del 7 febbraio 2008: Ispettori del Lavoro 3400; gli Ispettori Inps 1500; Ispettori Inail 550.

(13) Secondo dati Istat nel 2007 le imprese attive in Italia nell'industria e nei servizi sono state circa 4,5 milioni, da cui dipendono 4,8 milioni di unità locali che, a loro volta, occupano circa 17,5 milioni di addetti.

(14) Una tale collaborazione può avvenire, ad esempio, nel corso di un accesso ispettivo in luoghi di lavoro all'interno dei quali vengono utilizzati lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

(15) Art. 4, comma 5, del Disegno di legge n. 1441 - *quater* E: «5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».

(16) Art. 3, 3° comma, del D.L. n. 12/2002, convertito in legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 36-bis, 7° comma, del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, che prevede la sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, per l'impiego di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria.

(17) Art. 33, comma 7, del Disegno di legge n. 1441 - *quater* E: «Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5».

(18) Diffida obbligatoria art. 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004: «1. In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine.

2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.

3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1.

4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, è esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate».

rico riferiti all'attività svolta dal suo Comando nei primi sei mesi del 2010:

- accessi ispettivi effettuati 11.432
- aziende controllate 11.886
- contributi evasi accertati € 46.838.054,49
- contributi effettivamente riscossi € 3.856.482,77
- sanzioni amministrative contestate € 66.335.961,56
- sanzioni amministrative riscosse € 10.928.884,04
- lavoratori controllati 50.736 di cui 7551 sono risultati "in nero"
- minori trovati al lavoro 333 di cui 161 "occupati illecitamente"
- lavoratori extracomunitari controllati 12.077 di cui

3.145 sono risultati irregolari e 886 clandestini

- ispezioni effettuate in materia di sicurezza sul lavoro 1.758
- prescrizioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro 3.636
- nel settore delle costruzioni sono stati sequestrati 59 cantieri
- sospensioni lavori effettuate 535
- ammende contestate 11.387 per un importo pari ad € 6.641.557,72
- persone denunciate nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta in materia di sicurezza sul lavoro 1.346.

I dati di cui sopra dimostrano come l'attività svolta dal Comando Carabinieri Tutela del

Lavoro sia stata significativa ed importante sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo e testimoniano come l'Arma, anche nella lotta al lavoro sommerso ed illegale, operi con la dedizione, la preparazione e la professionalità che da sempre la contraddistinguono, caratteristiche queste ultime per le quali la stima ed il rispetto di cui gode l'Arma sono riconosciute ben oltre i confini nazionali.

Dunque, l'Arma dei Carabinieri attraverso il Comando Carabinieri Tutela del Lavoro svolge un ruolo di primo piano nella lotta al lavoro sommerso ed illegale avendo le competenze ed i poteri ispettivi necessari per fronteggiare tali gravi fenomeni.